


# Sì ai 70 anni in servizio, una sentenza apre la strada

L'unico limite temporale al trattenimento in servizio dei dirigenti fino al compimento del settantesimo anno di età è costituito dalla data di entrata in vigore del decreto legge 4/7/06, n.223 (decreto Bersani), antecedentemente al quale deve essere intervenuto l'accoglimento della domanda e l'autorizzazione alla permanenza in servizio dei richiedenti.

Con questa motivazione il tribunale di Ferrara (sezione lavoro, giudice monocratico) ha ordinato al ministero della pubblica istruzione, direzione generale dell'ufficio scolastico regionale per l'Emilia Romagna (ordinanza n.1167, 24/8/06), di far permanere in servizio fino al compimento del settantesimo anno un dirigente che ne aveva fatto richiesta.

La domanda del dirigente era stata in un primo tempo respinta dalla direzione regionale, non avendo quest'ultima ravvisato le condizioni previste dalla normativa, in relazione alla quale poteva essere (allora) predisposto il trattenimento in servizio fino ai settant'anni. Avverso la valutazione negativa, il dirigente propose un primo ricorso al giudice del lavoro. Proprio in esito a tale ricorso, definito con ordinanza del 5/5/06, il giudice rilevava l'illegittimità del provvedimento dell'amministrazione e disponeva l'accoglimento della domanda del dirigente. A seguito dell'ordinanza del giudice, l'amministrazione (centro servizi amministrativi di Ferrara) con propria nota precisava che «il dirigente continuerà a prestare servizio anche dopo il 1° settembre 2006 e non dovrà farsi luogo ad alcun trattamento di quiescenza e previdenza». Successivamente all'emanazione del decreto legge n.223 del 4/7/06, la stessa amministrazione reiterava il provvedimento di collocamento in pensione del dirigente, ritenendolo superato dalla normativa sopravvenuta (soppressione del trattenimento in servizio fino a 70 anni).



**Perluigi Bersani**

dere il trattenimento in servizio fino al settantesimo anno di età è stata soppressa con l'entrata in vigore del decreto legge n.223/06, cioè del 12/8/06 (giorno successivo a quello della pubblicazione del provvedimento legislativo sulla *Gazzetta Ufficiale*). L'unica eccezione possibile alla sopravvenuta soppressione del beneficio, si evince dal 2° comma dello stesso art. 33 del decreto. La disposizione citata fa salve tutte le domande «nei confronti delle quali alla data di entrata in vigore del presente decreto sia stata accolta e autorizzata la richiesta di trattenimento in servizio alle stesse condizioni... previste dalla normativa vigente al momento dell'accoglimento della richiesta». Sono pertanto determinanti in proposito tutti quei provvedimenti, anche formalizzati con nota trasmessa agli interessati, concernenti direttamente o indirettamente la proroga in servizio (anche per riferimento alla sede di lavoro dell'ultimo anno). Non appare, infatti, fondata ed è stata disattesa in sede giudiziaria la tesi (e relativo accertamento) dell'amministrazione, secondo cui l'eccezione espressamente prevista dal decreto (convertito in legge n. 248 del 4/8/06)

riguarderebbe solo le domande presentate per il trattenimento in servizio negli anni antecedenti il 2006 e che hanno avuto effetto con il 1° settembre 2004 e il 1° settembre 2005. Questa interpretazione restrittiva, ad avviso dello stesso giudice di Ferrara, non trova appiglio giuridico. «Tale limitazione temporale non appare riscontrarsi nel dettato della legge, trovandosi, nell'art. 33, 2° comma, quale unico limite temporale la data di entrata in vigore del decreto, antecedentemente al quale deve essere intervenuto l'accoglimento della domanda e l'autorizzazione al trattenimento in servizio».

## LA PARTICOLARITÀ DEL CASO DECISO

L'amministrazione aveva eccepito anche la mancata emanazione di un provvedimento che autorizzasse il trattenimento in servizio dei dirigenti scolastici che avevano richiesto di permanere in attività fino al settantesimo anno di età. Tuttavia, sul punto in questione il giudice ha rilevato la sussistenza di una decisione giudiziale (la precedente ordinanza del giudice di accogliere la domanda di trattenimento in servizio del dirigente) efficace tra le parti, in quanto non solo non contestata, ma addirittura spontaneamente eseguita (con nota che revocava il provvedimento di collocamento in pensione). Al di là della normativa dettata dal decreto legge, le parti avevano regolato i loro rapporti secondo quanto ordinato dall'esito del primo accertamento cautelare (intervenuto prima del decreto legge) e a tale regolamentazione dovevano (e debbono) attenersi fino all'emanazione di un altro provvedimento giudiziale. Per altro verso, si deve considerare che l'accoglimento della domanda di trattenimento in servizio antecedentemente all'entrata in vigore del decreto legge (anche se formalizzato dall'Amministrazione) dispiega effetti ove ricorrano gli estremi delineati dallo stesso atto legislativo.

## LA SUCCESSIONE DELLA NORMATIVA

La facoltà per i dipendenti pubblici di chie-